



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Per la Sig.ra **Cretella Mariarosaria**, nata a Caserta (CE) il 7 marzo 1986 (C.F. CRTMRS86C47B963E) e residente a Sant'Arpino (CE), in via Marina Serena, n. 24, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 091 7722955; pec: irenecontorno@pecavvpa.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- **Comune di Roma Capitale**, nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;
- **Comune di Roma - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI,

- dell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per esame, per il conferimento di n. 250 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto - Codice concorso CUIA/RM*», pubblicato in data 30 agosto 2021 sul sito web dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non vi risulta utilmente inclusa;

- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 2 agosto 2021 tramite accesso alla propria area riservata, presente sul sito *web* dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a **20,40**, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante e dalla presenza di due domande identiche;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. **26 e 27**, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. **26 e 27** del questionario di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- della graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulterà utilmente inclusa tra i candidati vincitori;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «*Concorso pubblico, per esame, per il conferimento di n. 250 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto - Codice concorso CUIA/RM*», e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, con il punteggio legittimamente spettante;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini dell'utile inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse, del «*Concorso pubblico, per esame, per il conferimento di n. 250 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto - Codice concorso CUIA/RM*»;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso.

Si premette in

FATTO

1. – Con D.D. pubblicato sull'Albo pretorio capitolino, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale Concorsi ed esami n. 61 del 7 agosto 2020, Roma Capitale ha indetto il «*Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C (posizione economica C1)*», di cui n. 250 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto - codice concorso CUIA/RM, avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha originariamente previsto lo svolgimento delle seguenti prove d'esame:

- i) prova preselettiva;
- ii) prova scritta;
- iii) prova orale.

Successivamente, Roma Capitale ha deciso di avvalersi della facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive, introdotta dall'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 («*Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici*»), **eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l'intera procedura in una prova scritta unica** (cfr. Avviso di modifica e riapertura del bando del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C, in atti).

3. – In particolare, i candidati convocati alla prova scritta per il profilo di interesse di parte ricorrente codice concorso (CUIA/RM) sono stati suddivisi in **ventidue sessioni di esame** (cfr. calendario di convocazione). L'odierna parte ricorrente ha svolto l'unica prova scritta in data 2 agosto 2021, alle ore 8.30, la quale è consistita nella somministrazione di un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla, da risolvere in sessanta minuti (cfr. art. 6 del bando di concorso e Istruzioni comunicate contestualmente alla convocazione dei candidati).

4. – Per quanto di interesse, la *lex specialis* ha stabilito, ai sensi dell'art. 6, che la prova scritta «*si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)*».

Il medesimo articolo ha, altresì, stabilito che «*A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:*

- *Risposta esatta: +0,50 punti;*

- *Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;*

- *Risposta errata: -0,15 punti*».

5. – **Ciò che è accaduto durante la prova è davvero singolare: l'Amministrazione ha somministrato a parte ricorrente un questionario con due domande identiche (!).**

Si tratta della **n. 4 e della n. 26**, che così recitano: «*Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologia commessa dal privato in atto pubblico)?*».

Come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, parte ricorrente, a causa dell'**errore lampante** commesso dall'Amministrazione, è stata esclusa dalla selezione concorsuale.

In altre parole, parte ricorrente non ha avuto l'opportunità di rispondere a 60 quesiti differenti che invece le avrebbero consentito di raggiungere la soglia di idoneità: infatti, nonostante le segnalazioni provenienti da diversi candidati, **l'Amministrazione ha omesso di individuare, per i quesiti in esame, delle domande di riserva.**

6. – Ma vi è di più. Effettuato l'accesso alla propria area personale, e dopo avere appreso il punteggio insufficiente di **20,40**, parte ricorrente ha anche individuato un quesito palesemente illegittimo (segnatamente, il n. 27), recante **tre opzioni di risposta tutte visibilmente errate.**

Lasciando al prosieguo dello scritto le valutazioni di merito sul contenuto del quesito contestato, è sin d'ora necessario precisare che l'illegittima formulazione della domanda in questione e l'errata risposta che ne è derivata, oltre alle due domande identiche, hanno certamente penalizzato l'odierna parte ricorrente, precludendole la possibilità di raggiungere la soglia di 21/30.

7. – Nel tentativo di risolvere bonariamente la questione, parte ricorrente ha segnalato a FORMEZ PA l'erronea formulazione della domanda censurata e la mancata previsione di una risposta corretta al quesito, così come richiesto dalle comuni regole che governano il regolare espletamento delle procedure selettive, qual è quella che ci occupa. Ciononostante, a detta comunicazione non è seguito alcun riscontro, rendendosi necessaria la proposizione del presente ricorso.

8. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità di due soggetti controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 26 E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile, connotata dalla presenza non soltanto di un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite, **ma soprattutto di una prova contenente dei quesiti differenti gli uni dagli altri**.

Si tratta di un principio basilare che l'Amministrazione, invece, non ha tenuto in considerazione.

Non può, dunque, considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, **la somministrazione di due identiche domande**, essendo parte resistente tenuta, in ogni caso, a conformare il proprio operato a criteri logici di **razionalità ed univocità**. Con l'ulteriore (ed illegittima) mancata previsione di domande di riserva per i quesiti in esame, nonostante le naturali segnalazioni provenienti da diversi candidati!

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Senonché, come anticipato, parte ricorrente **si è imbattuta in due domande uguali, precisamente le nn. 4 e 26.**

Le domande in esame sono così formulate: «*Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui all'art. 483 del c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)?*».

L'Amministrazione resistente ha indicato, tra le possibili soluzioni, le seguenti opzioni di risposta:

«A: Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;

B: Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso;

C: Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni».

Secondo l'Amministrazione, la risposta corretta sarebbe: «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità».

Parte ricorrente ha risposto **correttamente** al primo quesito, il n. 4, **ma una volta imbattutasi nel secondo quesito, del tutto identico (il n. 26), ha deciso di rispondere diversamente, cadendo incolpevolmente in errore** (rispondendo «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso»).

Il tutto per l'evidente stato di confusione generato dalla somministrazione delle medesime domande all'interno del questionario.

È pacifico il principio secondo cui la Commissione debba "costruire" un questionario idoneo a selezionare i candidati più meritevoli, e per farlo è necessario che le domande siano differenti tra loro.

Nel caso contrario, si avrebbe un doppio – e inutile – accertamento sul medesimo argomento oggetto del quesito. Il che avrebbe effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare il candidato su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori.

Il candidato, invece, potrebbe avvantaggiarsi dall'illegittimo comportamento, oppure subirlo incolpevolmente. Nel primo caso, il candidato che conosce la risposta al quesito, avrebbe la possibilità di rispondere correttamente ad entrambi, ottenendo tuttavia un "premio" eccessivo (0,50x2). Nel secondo caso, invece, il candidato che non conosce la risposta al quesito doppio sarebbe

eccessivamente penalizzato, poiché perderebbe la possibilità di rispondere a un diverso quesito a cui, ragionevolmente, potrebbe dare la risposta corretta.

Sicché non vi è dubbio circa l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

Il caso concreto, invece, ha dato vita ad una diversa fattispecie.

La candidata, alle prese con il primo quesito, il n. 4, ha correttamente individuato la risposta, ottenendo il punteggio – qui non contestato – di 0,50.

Tuttavia, l'effetto disorientante provocato dalla lettura del secondo quesito, il n. 26, ha portato la ricorrente a individuare la risposta sbagliata, così perdendo la possibilità di ottenere il potenziale "premio" concesso dall'Amministrazione ai candidati che hanno partecipato alla medesima sessione.

Non solo la candidata ha avuto somministrato un quesito evidentemente illegittimo perché identico a uno precedente, ma ha altresì disperso il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

A parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di rispondere a un inedito quesito n. 26, anche tramite la sua riconvocazione con la somministrazione di una sola domanda.

Tuttavia, nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio pieno, pari a 0,50, oltre la penalità subita, pari a 0,15.

Il punteggio maggiore che le spetterebbe, e cioè 0,65, le consentirebbe di raggiungere agevolmente la soglia di ammissione di 21/30.

Dunque il punteggio già ottenuto, pari a 20,40, sommato a quello spettante per la domanda 26, consentirebbe a parte ricorrente di conseguire il punteggio di 21,05/30, sufficiente per l'inclusione in graduatoria.

L'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione ha avuto un ulteriore effetto.

Infatti, la violazione è ancora più rilevante considerando che la selezione contava di ben **ventidue sessioni di esame**, organizzate in funzione dell'elevato numero di partecipanti.

Solo durante la sessione di prova tenuta dalla ricorrente l'Amministrazione ha inspiegabilmente inserito due quesiti identici; comportamento che invece non è stato tenuto nelle altre ventuno sessioni d'esame.

In ossequio ai principi che devono soprassedere alla somministrazione dei test a risposta multipla e al superiore principio di *par condicio* e dell'art. 3 della Carta costituzionale, parte ricorrente avrebbe dovuto essere destinataria di analogo trattamento rispetto agli candidati convocati nelle diverse sessioni di prova (cfr. calendario in atti).

Così non è stato, e ciò ha provocato un'evidente disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri candidati che hanno invece avuto l'opportunità di rispondere a 60 domande differenti.

Pertanto, anche al fine di ristabilire la necessaria parità concorsuale, è necessario assegnare alla ricorrente il punteggio pieno, spettante per la domanda n. 26.

E invero, «*affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta*» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

II. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 27 E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL «FAVOR PARTECIPATIONIS».

Fermo quanto esposto, è necessario rilevare che il questionario di parte ricorrente contiene anche una domanda palesemente errata.

Non può considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, **l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in verità, scorrette o, ancora, meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.**

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, con conseguente mancata ammissione al prosieguo concorsuale di parte ricorrente.

Il quesito contestato, il n. 27, è così formulato: «*In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 42, comma 2, lettera C, il Consiglio comunale ha*

competenza limitatamente ad una serie di atti fondamentali, salvo eccezioni nello stesso settore, tra cui:»:

L'Amministrazione resistente ha indicato, tra le possibili soluzioni, le seguenti opzioni di risposta:

«A: Istituzione e ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

B: La stipulazione dei contratti;

C: L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento dei servizi.».

Secondo l'Amministrazione, la risposta corretta sarebbe: «*La stipulazione dei contratti*».

Parte ricorrente, non ravvisando alcuna risposta corretta tra quelle proposte, ha, invece, deciso di rispondere «L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento dei servizi.».

A corroborare l'erroneità del quesito è la stessa previsione normativa, nella quale non trovano menzione né la «stipulazione dei contratti» né le altre opzioni di risposta.

Secondo l'art. 42, comma 2, lett. c), del Testo unico degli enti locali (T.U.E.L), il Consiglio comunale è competente in ordine a «c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative».

Ne consegue che, se la risposta fornita dalla ricorrente al quesito, ossia «*L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento dei servizi*», non trova menzione nel disposto normativo, lo stesso **deve indiscutibilmente dirsi per le altre soluzioni fornite e, soprattutto, per quella arbitrariamente individuata come corretta dall'Amministrazione.**

Ai sensi dell'art 42, comma 2, lettera C, indicato nel testo del quesito, il Consiglio è competente «*limitatamente ai seguenti atti fondamentali*», tra cui, appunto, specifiche «*convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative*», **e non a stipulare genericamente contratti, come nella presunta risposta corretta.**

Com'è certamente noto al Collegio, il contratto viene definito dall'art. 1321 del Codice Civile come «*l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*».

Si tratta, infatti, di un atto giuridico, che consiste nell'accordo scritto tra due o più soggetti, tra i quali vi è un rapporto giuridico essenzialmente di carattere patrimoniale, che può essere bilaterale o plurilaterale.

Si definisce convenzione, invece, l'accordo tra due o più soggetti (persone fisiche, enti o stati), che nasce da comuni intenti, con il quale vengono regolati aspetti di reciproco interesse (patrimoniali e non), e non viene necessariamente posta per iscritto, potendo essere conclusa anche in modo tacito,

quando i soggetti coinvolti adeguano spontaneamente il loro comportamento a certe regole, pur senza essersi formalmente impegnati a farlo.

In aggiunta, può segnalarsi che un simile comportamento amministrativo, oltre a ledere importanti diritti di parte ricorrente, si pone in aperto contrasto con il principio fondamentale di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, *«laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente esatta», dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubbiamente esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).*

Dopo aver analizzato nel dettaglio la questione si può dunque passare a considerare la conseguenza giuridica dell'errata formulazione del quesito.

È in primo luogo certo che il quesito indicato non può assolvere la funzione istituzionale affidata alla prova scritta, ossia selezionare i candidati più meritevoli e meglio rispondenti alle esigenze della amministrazione che li recluta.

Per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di rispondere a 60 quesiti con univoca risposta corretta, è necessario assegnare a parte ricorrente l'ulteriore punteggio di 0,50 per la risposta corretta, nonché la penalità subita, pari a 0,15.

Il che le consentirebbe di raggiungere il punteggio di 21,05/30 (punteggio base di 20,40 + 0,65), sufficiente per l'ammissione nella graduatoria di merito.

Tra l'altro, la predetta richiesta è stata più volte confermata dalla Giustizia Amministrativa.

In un caso perfettamente sovrapponibile, in cui non è stata individuata nessuna risposta corretta dall'Amministrazione, il TAR Campania ha dapprima affermato che *«Può, quindi, affermarsi che l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa»*, per poi concludere affermando che *«...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate*

previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata)». (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Premessa l'assoluta fondatezza delle ragioni sottese al presente ricorso, che hanno comportato per parte ricorrente un giudizio di irragionevole inidoneità in occasione della prova scritta del concorso, in relazione al *periculum in mora* è assolutamente necessario precisare quanto segue.

Difatti, è stato reso noto, il 30 agosto, l'elenco dei candidati idonei (in atti). In particolare, i candidati risultati idonei avranno quindici giorni di tempo per presentare i titoli di preferenza/precedenza (di seguito, l'articolo da <https://www.romatoday.it/political/concorso-comune-roma-idonei.html>).

Concorso al Comune di Roma: quando escono le graduatorie

“Tra la fine di agosto e gli inizi di settembre saranno pubblicati gli elenchi degli idonei, in ordine di punteggio, con la conseguente richiesta agli stessi idonei di fornire, entro 15 giorni, i titoli di preferenza/precedenza come previsto dalla legge” - ha ribadito l'assessore De Santis. “Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei suddetti titoli, le Commissioni elaboreranno le graduatorie finali che saranno pubblicate ai sensi di legge, consentendo quindi a Roma Capitale, in un momento successivo, di procedere alla chiamata dei vincitori”. L'auspicio del Campidoglio è che le graduatorie finali siano pubblicate “entro la fine di settembre”. Poi le assunzioni.

Lo conferma l'avviso pubblicato il 30 agosto u.s. sul sito *web* dell'Amministrazione, che prevede, nello specifico, che *“I concorrenti compresi negli elenchi pubblicati, che intendano far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge e specificati dal bando, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del bando stesso dovranno far pervenire, a mezzo PEC, intestata al candidato, indicando nel testo dell'oggetto “dichiarazione sostitutiva, codice concorso, cognome e nome” la relativa dichiarazione sostitutiva entro e non oltre il giorno 14 settembre 2021”.*

Seguiranno le assunzioni, sicché ogni giorno che passa pregiudica irreparabilmente la possibilità concreta che parte ricorrente possa risultare idonea e, trattandosi di un'unica prova, vincitrice.

L'avviso dispone, infatti, che "Successivamente alla scadenza del 14 settembre 2021, la Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria di merito".

Evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Pertanto, **poiché a breve sarà pubblicata la graduatoria dei candidati vincitori**, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includervi l'odierna parte ricorrente, **evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.**

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

L'attesa dell'udienza di merito finirebbe per rendere, in altre parole, il ricorso inutilmente proposto. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assunzione dei candidati idonei, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Nelle more della pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati idonei, non è allo stato individuabile il soggetto controinteressato, ossia «*il soggetto, contemplato nell'atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell'atto impugnato e che perciò ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all'interesse del ricorrente*» (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI, 23/10/2020, n. 6449).

Si chiede, dunque, ove ritenuto necessario, di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirle di essere inclusa nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente nella graduatoria di merito del concorso;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Roma, 10 settembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Ciro Catalano

Avv. Simona Fell

Avv. Irene Contorno

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, si chiede che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.ma Sezione adita del TAR voglia adottare misure cautelari provvisorie *ex art. 56 c.p.a.*, **permettendo all'odierna parte ricorrente di partecipare alla fase di presentazione dei titoli di precedenza/preferenza o riserva che si concluderà giorno 14 settembre**

Il danno lamentato nella presente sede, quindi, è oggettivamente di carattere gravissimo e irreparabile. Merita segnalare, inoltre, che parte ricorrente, con uno solo dei quesiti contestati, supera la soglia minima di idoneità.

Secondo l'avviso pubblicato il 30 agosto u.s. sul sito *web* dell'Amministrazione, "I concorrenti compresi negli elenchi pubblicati, che intendano far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge e specificati dal bando, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del bando stesso dovranno far pervenire, a mezzo PEC, intestata al candidato, indicando nel testo dell'oggetto "dichiarazione sostitutiva, codice concorso, cognome e nome " la relativa dichiarazione sostitutiva **entro e non oltre il giorno 14 settembre 2021"** (doc. n. 5).

Seguiranno le assunzioni, sicché ogni giorno che passa pregiudica irreparabilmente la possibilità concreta che parte ricorrente possa risultare idonea e, trattandosi di un'unica prova, vincitrice.

L'avviso dispone, infatti, che "Successivamente alla scadenza del 14 settembre 2021, la Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria di merito".

Alla luce di ciò, si insiste nel chiedere che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.ma Sezione adita ordini con decreto la possibilità, per parte ricorrente, **di partecipare alla fase di presentazione dei titoli di precedenza/preferenza o riserva che si concluderà giorno 14 settembre e che anticiperà la pubblicazione della graduatoria di merito.**

Con osservanza.

Palermo-Roma, 10 settembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Ciro Catalano

Avv. Simona Fell

Avv. Irene Contorno